

## Delibera 25 luglio 2017, n. 808

Disposizioni in merito al periodo di inserimento professionale nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado in lingua tedesca, in lingua italiana e delle località ladine (abgeändert mit Beschluss Nr. 903 vom 05.11.2019)

### Art. 1

#### Periodo di inserimento professionale: definizione

---

1. I primi due anni scolastici, nei quali il personale docente delle scuole primarie, secondarie di I e di II grado della Provincia, in possesso del titolo di studio o dell'abilitazione, presta servizio con un contratto di lavoro a tempo determinato, rappresentano il periodo di inserimento professionale ai sensi dell'art. 12/sexies della Legge provinciale 12 Dicembre 1996 n. 24. Il periodo di inserimento professionale prevede la partecipazione ad un programma di formazione e il superamento di un periodo di prova.

2. Il passaggio dallo studio al mondo del lavoro costituisce una nuova sfida. Ciò che è stato appreso in formazione viene utilizzato, testato nella pratica e vengono accumulate importanti esperienze. Tutto ciò è rilevante per il successivo sviluppo professionale del docente che attraverso la riflessione elabora e consolida i propri modi di pensare ed agire.

### Art. 2

#### Ambiti di intervento e finalità

---

1. Lo sviluppo professionale del docente nel periodo di inserimento professionale afferisce ai seguenti sei ambiti di intervento:

- a) l'insegnamento
- b) l'affiancamento e la consulenza
- c) l'osservazione e la valutazione
- d) la partecipazione alle attività della scuola e la programmazione collegiale dell'offerta formativa
- e) la cooperazione e l'organizzazione delle attività didattiche ed educative
- f) la formazione professionale continua.

2. Dagli ambiti di intervento di cui al comma 1 derivano i seguenti obiettivi:

- a) la conoscenza del sistema di formazione dell'Alto Adige e il profilo professionale del docente,
- b) l'approfondimento delle indicazioni provinciali;
- c) l'acquisizione di elementi per lo sviluppo dell'insegnamento, del team e della scuola;
- d) l'osservazione del proprio modo di insegnare con auto-osservazioni e di soggetti esterni,
- e) l'imparare a superare le sfide organizzative nel lavoro quotidiano a scuola,
- f) l'imparare a comunicare in modo costruttivo con partner interni ed esterni alla scuola,
- g) acquisire stimoli per il proprio sviluppo personale.

## Art. 3

### Requisiti di accesso ed esoneri

---

1. I docenti di cui all'art. 1 svolgono il periodo di inserimento professionale se il contratto a tempo determinato:

- a) comprende un orario settimanale di almeno 11 ore su 22 o 9 ore su 18 e
- b) ha una durata che va dall'inizio delle lezioni presumibilmente fino ad almeno il 30 aprile.

2. Quei docenti di cui all'art. 1 che partecipano al programma di scambio docenti „Lehren und Lernen in Südtirol“ e svolgono contestualmente allo svolgimento del tirocinio in Alto Adige svolgono anche il periodo di inserimento professionale. Il programma di formazione del periodo di inserimento professionale rappresenta una parte dell'obbligo di formazione di 100 ore previsto per il tirocinio.

3. I seguenti docenti non devono svolgere il periodo di inserimento professionale:

- a) docenti che proprio nel loro primo anno di insegnamento stipulano un contratto a tempo indeterminato e che pertanto svolgono l'anno di formazione e prova;
- b) i docenti che alla data del 31 agosto 2017 hanno prestato un servizio di almeno 180 giorni col valido titolo di studio nelle scuole a carattere statale o nelle scuole paritarie dell'Alto Adige o di altre province.

## Art. 4

### Periodo di prova

---

1. Nel primo anno del periodo di inserimento professionale, i docenti effettuano il periodo di prova. Nel corso del periodo di prova viene verificata la sussistenza delle basi delle competenze professionali negli ambiti di cui all'art. 2.

2. Il periodo di prova viene valutato dal dirigente scolastico dopo aver sentito il comitato di valutazione del servizio sulla base di criteri vincolanti stabiliti con circolare dell'Intendente scolastico o della Intendente scolastica competente. L'esito della valutazione viene comunicato immediatamente al docente.

3. Il dirigente scolastico si avvale ai fini della valutazione dei seguenti elementi di base:

- a) la documentazione riferita alle visite in classe effettuate dal dirigente scolastico eventualmente insieme a un membro del comitato di valutazione comprendente un colloquio preparativo e il feedback;
- b) il portfolio dello sviluppo personale di cui all'art. 6;
- c) la relazione del tutor o della tutor;
- d) il parere del comitato di valutazione.

Il parere del comitato di valutazione non è vincolante per il dirigente scolastico.

4. Il periodo di prova può essere ripetuto nel secondo anno del periodo di inserimento professionale in caso di una prima valutazione negativa, anche in un'altra scuola. In questo caso il dirigente scolastico richiede come ulteriore elemento di valutazione anche il parere di un ispettore o di un'ispettrice. Una seconda valutazione negativa comporta l'esclusione da tutte le graduatorie provinciali o di istituto della Provincia. La valutazione negativa è comunicata al docente e alle tre Intendenze scolastiche.

## Art. 5

### Obbligo di formazione

---

1. Le attività del periodo di inserimento professionale consistono in 100 ore di carico di lavoro, si sviluppano in due anni scolastici e si suddividono in:

a) formazione;

b) scambi di idee e riflessioni in gruppo;

c) osservazioni reciproche in classe

(formazione tra pari);

d) redazione del portfolio dello sviluppo professionale.

2. Docenti che contestualmente allo svolgimento del periodo di inserimento professionale, partecipano a un percorso universitario abilitante sul territorio nazionale sono esonerati interamente dagli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) und c).

3. Docenti che hanno conseguito l'idoneità sostanziale o l'idoneità all'insegnamento nelle scuole professionali o di musica della Provincia sono esonerati interamente dagli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) und c).

4. Docenti che, hanno conseguito un titolo uni-versitario seguito da una formazione in servizio diretta al conseguimento della qualifica professionale di insegnante in un altro Stato membro dell'Unione europea sono esonerarti interamente dagli obblighi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

5. Ai fini dell'esonero dei docenti dall'obbligo di formazione di cui al comma 1, lettera a), si tiene conto dei contenuti specifici della formazione riconosciuta come credito formativo. Il credito formativo è concesso dal dirigente scolastico o dalla dirigente scolastica competente.

6. Le ulteriori modalità relative al programma di formazione, il riconoscimento dei corsi di formazione e dell'accompagnamento pratico vengono stabilite dell'Intendente scolastico competente o dalla direttrice/dal direttore della Direzione provinciale Scuole competente.

## Art. 6 Portfolio dello sviluppo professionale

---

1. I docenti che svolgono il periodo di inserimento professionale elaborano un Portfolio del proprio sviluppo professionale che rappresenta lo strumento utile ad una regolare riflessione e documenta la continua crescita delle competenze personali, oltre che pedagogiche e professionali. Il Portfolio è articolato negli ambiti di intervento di cui all'art. 2 e documenta il progressivo sviluppo e la professionalizzazione dei docenti nel periodo di inserimento professionale.

2. Il Portfolio si suddivide in due sezioni: una riservata alla qualificazione professionale e una allo sviluppo personale:

a) la sezione relativa alla qualificazione professionale contiene la documentazione sulla partecipazione alla formazione e sulle osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari), come pure i feedback del tutor o della tutor. Contiene anche un bilancio iniziale delle proprie competenze nei diversi ambiti di intervento e quanto elaborato in ordine al proprio sviluppo personale col dirigente scolastico e con il/la tutor. Comprende anche la documentazione sulle qualificazioni aggiuntive che il docente ritiene rilevanti per lo svolgimento del proprio lavoro. Il dirigente scolastico e il/la tutor possono prendere visione di tale sezione. E' altresì presa in considerazione durante l'anno di formazione e prova e vale come documentazione al fine di una riduzione oraria della formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della Delibera della Giunta provinciale n. 10 del 10 gennaio 2017.

b) La sezione sullo sviluppo personale del Portfolio contiene autovalutazioni e valutazioni esterne sulle competenze del docente negli ambiti di cui all'art. 2, i propri obiettivi, le riflessioni sul proprio sviluppo professionale come pure sulle attività svolte durante il periodo di inserimento professionale. Sulla base di queste riflessioni, il docente identifica i punti fondamentali oggetto della discussione col dirigente scolastico sullo sviluppo professionale. La sezione sullo sviluppo personale del Portfolio è riservata al solo docente.

## Art. 7

## II/la Tutor

---

1. All'inizio dell'anno scolastico, il dirigente assegna ad ogni docente in periodo di inserimento professionale un tutor o una tutor.

Il tutor o la tutor, se possibile, devono appartenere allo stesso ruolo o, rispettivamente, alla stessa classe di concorso o a classe di concorso affine o, rispettivamente, ambito disciplinare del docente.

Compiti del tutor o della tutor sono:

- a) assistere e consigliare il docente
- b) effettuare visite durante le lezioni
- c) svolgere colloqui di approfondimento
- d) prendere visione della sezione di qualifica professionale del Portfolio
- e) elaborare una relazione.

## Art. 8 Conclusione del periodo di inserimento professionale

---

A conclusione del periodo di inserimento professionale, il docente presenta al dirigente scolastico il proprio Portfolio dello sviluppo professionale e svolge in base a questo con lo stesso una discussione finale. Il dirigente conferma la conclusione del periodo di inserimento professionale.

## Art. 9 Riconoscimento per l'anno di formazione e di prova

---

Le attività connesse al periodo di inserimento professionale possono comportare una riduzione delle attività obbligatorie previste nell'anno di formazione e prova. Viene riconosciuto un credito di 38 ore. Restano escluse quelle obbligatorie riferite alle osservazioni reciproche in classe (formazione tra pari).

## Art. 10 Entrata in vigore

---

La presente deliberazione trova applicazione a partire dall'anno scolastico 2017-2018.